



CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Nella seduta del 21 marzo 2022

Viste le Raccomandazioni formulate dal GRECO alla Repubblica di San Marino in occasione del quarto ciclo di valutazione avente ad oggetto “Prevenzione della corruzione nei confronti di parlamentari, giudici e pubblici ministeri”;
Visto l’articolo 55, comma 2, della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 e s.s.m;

approva
all’unanimità

il Codice di Condotta per i Membri del Consiglio Grande e Generale con i relativi commenti esplicativi, come di seguito riportato:

CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Art. 1 (Principi generali)

1. I membri del Consiglio Grande e Generale esercitano le loro funzioni con diligenza, responsabilità e supremo senso del dovere.
2. Il loro mandato è ispirato ai principi di onestà, integrità e trasparenza. Il loro contegno deve tendere alla salvaguardia dell’onore, della dignità e del decoro della funzione Consiliare.
3. La loro azione è tesa all’interesse generale ed esclusivo dello Stato e al rifiuto di ogni indebito vantaggio, o altra utilità non dovuta.

Art. 2 (Doveri dei Consiglieri)

1. Le disposizioni del presente codice di condotta integrano i doveri dei Consiglieri contenuti nella Rubrica IX del Libro I degli Statuti, nel Regolamento del Consiglio Grande e Generale e nel giuramento solennemente prestato.
2. Resta salva l’eventuale applicazione delle norme penali vigenti, in caso di comportamenti penalmente rilevanti.
3. Nell’espletamento del loro mandato, i Consiglieri:



CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

- a) evitano di agire o votare nell'interesse personale, proprio o di terze parti, che possa influenzare indebitamente l'esercizio delle proprie funzioni;
 - b) non sollecitano, accettano o ottengono alcun vantaggio indebito o altra utilità non dovuta in cambio della disponibilità a influire o votare su un atto legislativo o amministrativo del Consiglio Grande e Generale o di una Commissione consiliare, o su nomine, ratifiche o elezioni di competenza del Consiglio stesso o di sue Commissioni.
4. I Consiglieri cercano scrupolosamente di evitare situazioni che possano condizionare l'esercizio indipendente delle proprie funzioni.

Articolo 3 (Conflitto di interessi)

1. Un Consigliere si trova in situazione di "conflitto d'interessi", ai sensi dell'articolo 55 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3, allorquando risulti detenere un interesse personale e diretto, che potrebbe influenzare indebitamente l'esercizio delle sue funzioni in qualità di membro del Consiglio Grande e Generale.
2. Non si considera conflitto di interessi qualora un Consigliere tragga un vantaggio soltanto in qualità di cittadino o di membro di un'ampia categoria di persone.
3. Nella valutazione dei conflitti di interessi del Consigliere si deve considerare che egli deve assicurare sempre l'indipendenza da influenze esterne ed evitare di farsi portatore di interessi contrastanti con l'attività legislativa e le funzioni di indirizzo politico e di controllo che spettano al Consiglio Grande e Generale.
4. Nel caso in cui un Consigliere rilevi l'insorgere di un conflitto d'interesse, egli adotta senza ritardo tutti i provvedimenti del caso per rimuoverlo. Nel caso in cui non gli fosse possibile, anche a mente dell'articolo 55 della Legge Qualificata n.3/2018, ne informa la Reggenza e si astiene da ogni votazione e discussione aventi attinenza con il proprio conflitto di interessi.
5. Nel caso il conflitto di interessi fosse potenziale, o dubbio, è dovere del Consigliere chiedere il parere del Comitato consultivo a mente del successivo articolo 7.
6. Il Consigliere, prima di prendere la parola o di votare in Aula o in seno ad uno degli organi del Consiglio oppure prima di essere designato in ogni ulteriore incarico o mandato, comunica immediatamente qualsiasi conflitto di interessi effettivo o potenziale in relazione al caso de quo.
7. L'Allegato A al presente codice di condotta, contenente commenti esplicativi ed esempi concreti di conflitti di interessi, può essere implementato sulla base di casi pratici emersi o sopravvenuti nell'ambito dell'attività consiliare; il presente Codice di condotta e ogni successivo aggiornamento sono adottati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza che li sottopone al Consiglio Grande e Generale perché li faccia propri.



CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Art. 4 (Dichiarazioni dei Consiglieri)

1. Ai fini di garantire la massima trasparenza del proprio mandato, i Consiglieri acconsentono alla trasmissione annuale all'Ufficio Segreteria Istituzionale, da parte dell'Ufficio Tributario, di copia della propria dichiarazione dei redditi e della dichiarazione "DAPEF" e, da parte di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, dei dati registrati nell'archivio della Centrale dei Rischi, in relazione all'esposizione debitoria nei confronti di banche o istituti di credito con esclusivo riferimento all'eventuale stato di sofferenza.
2. I Consiglieri sono altresì tenuti a dichiarare annualmente, tramite apposito modulo:
 - a) di esercitare cariche sociali all'interno di società, organizzazioni non governative, associazioni e fondazioni o altri enti giuridici, nonché di ordini professionali;
 - b) di possedere azioni o quote in società residenti o di ricoprire la posizione di disponente o beneficiario di beni o patrimoni in trust;
 - c) di percepire qualsiasi sostegno o interesse finanziario, anche in beni o servizi, diverso dai compensi forniti istituzionalmente per il loro mandato consiliare e che sono conferiti nell'ambito delle proprie attività politiche da parte di terzi, con indicazione dell'identità di questi ultimi.
3. Le informazioni trasmesse all'Ufficio Segreteria Istituzionale a mente del presente articolo sono pubblicate sul sito internet del Consiglio Grande e Generale in modo da garantire la pubblica accessibilità.
4. Ogni informazione fornita dai Consiglieri ai sensi del presente articolo viene tempestivamente rimossa dal sito internet del Consiglio Grande e Generale a cura dell'Ufficio Segreteria Istituzionale non appena il Consigliere medesimo, per qualsiasi motivo, decade dalla propria carica.
5. La modulistica relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo viene adottata e modificata con delibera del Comitato consultivo di cui all'articolo 7.

Art. 5 (Doni o benefici analoghi)

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, i Consiglieri si astengono dall'accettare doni o benefici analoghi, salvo quelli di valore approssimativamente inferiore ad Euro 100,00 offerti conformemente alle consuetudini di cortesia o per dovere di ospitalità in qualità di rappresentanti del Consiglio Grande e Generale in veste ufficiale.



CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

2. Tale limite è considerato a valere anche quale sommatoria di valore per doni, regali o benefici plurimi dello stesso genere o comunque riconducibili allo stesso soggetto donatore nel corso dello stesso anno solare.

3. I doni ricevuti dai Consiglieri di valore superiore ad Euro 100,00 che per ragioni di cortesia istituzionale non possono essere rifiutati, ancorché ricevuti in rappresentanza del Consiglio Grande e Generale, sono acquisiti nel patrimonio dello Stato e, qualora si tratti di materiali deperibili, indirizzati nelle UO dove possono essere utilizzati o, infine, devoluti ad enti con fini non lucrativi.

4. In caso di dubbio sulla possibilità di accettare, il Consigliere sottopone l'accettazione del dono o beneficio analogo al Comitato consultivo di cui al successivo articolo 7.

5. Le disposizioni di cui ai superiori commi 1 e 3 non si applicano al rimborso delle spese di viaggio, di vitto, di alloggio e di soggiorno dei Consiglieri o ai pagamenti diretti di dette spese da parte di terzi quando i Consiglieri partecipano sulla base di un invito e nell'esercizio delle loro funzioni a eventi organizzati da soggetti istituzionali terzi.

Art. 6

(Abuso di informazioni e di risorse pubbliche)

1. Il Consigliere è tenuto a fare un uso utile e responsabile delle informazioni di cui viene a conoscenza in ragione del proprio incarico.

2. In particolare non divulga informazioni che possano compromettere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico o le relazioni internazionali dello Stato.

3. Il Consigliere fa uso consono e appropriato delle risorse che gli sono assegnate in ragione del proprio incarico ispirato a principi di rispetto, economicità e decoro.

Art. 7

(Comitato consultivo)

1. È istituito un Comitato consultivo sulla condotta dei Consiglieri, in composizione paritetica e per la durata della Legislatura, composto dai membri effettivi dell'Ufficio di Segreteria di cui all'articolo 8 della Legge Qualificata n.3/2018 e dal membro supplente dell'opposizione del medesimo Ufficio di Segreteria. Il Comitato consultivo si avvale nell'esercizio delle sue funzioni, del Dirigente dell'Ufficio di Segreteria Istituzionale o suo delegato e, se richiesto, del supporto dell'Avvocato Generale dello Stato o suo delegato. La presidenza del Comitato consultivo è esercitata a turno da ciascuno dei suoi membri per un semestre.

2. In caso di assenza o qualora la questione oggetto di valutazione coinvolga un membro del Comitato consultivo, questi viene sostituito, rispettivamente, per la maggioranza, dal membro supplente di maggioranza dell'Ufficio di Segreteria di cui



CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

all'articolo 8 della Legge Qualificata n.3/2018, e, per l'opposizione, da un Consigliere nominato dal Consiglio Grande e Generale ad inizio Legislatura. Durante le sedute del Consiglio Grande e Generale, qualora non sia possibile tale sostituzione, su proposta della Reggenza e con l'approvazione a maggioranza semplice dei votanti espressa per alzata e seduta, è sostituito da un altro consigliere, in analogia a quanto previsto all'articolo 10, comma 2 della Legge Qualificata n.3/2018.

3. Il Comitato consultivo delibera a maggioranza; dell'opinione dissenziente può essere richiesta apposita precisazione a verbale. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Su richiesta di un Consigliere, il Comitato consultivo fornisce allo stesso, anche in via riservata entro dieci giorni dalla richiesta, pareri in merito a conflitti di interesse potenziale e orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del presente codice di condotta. Il Consigliere, in occasione di ogni conseguente atteggiamento che intende assumere, è tenuto a fare riferimento a detti orientamenti.

5. Nel caso in cui il conflitto d'interesse emerga nel corso della seduta, il Comitato consultivo esprime il proprio parere prima della discussione o votazione. Qualora la formulazione del parere richieda approfondimenti che non consentono al Comitato consultivo di esprimersi in tempo utile, la discussione o votazione hanno luogo e il parere, reso successivamente, ha valore orientativo ed è pubblicato tra le linee guida.

6. Nel corso delle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti, i Consiglieri fanno riferimento agli orientamenti già espressi dal Comitato Consultivo; in assenza di orientamenti sul punto, la questione viene trasmessa al Comitato consultivo in un momento successivo alla seduta medesima.

7. Il Comitato consultivo, anche sulla base della propria esperienza, produce una pubblicazione contenente linee guida, pubblicate in apposita sezione del sito web dedicato, criteri indicativi e principi generali in materia di deontologia del Consigliere, e lo distribuisce ad ogni membro del Consiglio Grande e Generale.

8. La pubblicazione potrà arricchirsi periodicamente di ulteriori esplicazioni di buone prassi ed esempi pratici che potranno scaturire dall'esperienza dell'attività del Comitato consultivo nella trattazione concreta dei singoli casi.

9. Il Comitato consultivo dispone in ordine ai doni, ricevuti dai Consiglieri ed accettati a mente dell'articolo 5, comma 3, del presente codice, nonché, in caso di dubbio, sull'opportunità di accettarli a mente dell'articolo 5, comma 4.

Art. 8

(Non conformità ai pareri del Comitato consultivo)

1. Qualora un Consigliere non si conformi al parere o agli orientamenti del Comitato consultivo, può presentare le proprie motivazioni di dissenso.



CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

2. Al fine di assicurare trasparenza, il parere conferito dal Comitato consultivo viene pubblicato sul sito internet del Consiglio Grande e Generale previo oscuramento, su richiesta dell'interessato, dei dati personali di terze parti eventualmente coinvolte.
3. Il Consigliere ha diritto di fare pubblicare le proprie motivazioni unitamente al parere del Comitato consultivo.

Articolo 9

(Applicazione del codice di condotta)

1. L'Ufficio Segreteria Istituzionale cura la pubblicazione e diffusione del presente codice di condotta.
 2. Il Consigliere è tenuto a comportarsi conformemente al presente codice e deve, di conseguenza, prendere conoscenza delle disposizioni ivi contenute e di ogni modifica.
 3. Il Comitato consultivo di cui all'articolo 7 del presente codice fornisce un supporto concreto su questioni deontologiche e possibili conflitti di interessi e promuove apposite attività di informazione e sensibilizzazione.
 4. Per la corrente legislatura il membro supplente del Comitato consultivo per l'opposizione viene nominato dal Consiglio Grande e Generale nella sua prima seduta utile.
 5. Ai membri del Comitato consultivo, qualora di riunisca al di fuori delle sedute consiliari, è riconosciuto un compenso il cui ammontare e le cui modalità di corresponsione sono definiti in base a quanto previsto dagli articoli 69 e 101 della Legge Qualificata n.3/2018.
- Il presente codice di condotta si applica a far data dal 1° luglio 2022 e comunque contestualmente al codice di condotta dei membri del Congresso di Stato.



CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

ALLEGATO A **AL CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE**

Commenti esplicativi ed esempi concreti su conflitti di interesse a mente della Raccomandazione n.2 di cui al Rapporto di Valutazione del GRECO sulla Repubblica di San Marino afferente al Quarto ciclo di valutazione

L'ipotesi di conflitto di interessi risulta integrata quando sussiste, in concreto, con riferimento ad un dato atto, decisione o discussione, contrasto tra l'interesse personale del Consigliere e l'interesse pubblico, tale per cui egli venga ad acquisire, in conseguenza del voto, un vantaggio che altrimenti non avrebbe potuto ottenere.

Il vantaggio si configura come indebito quando il Consigliere, esercitando la funzione, sacrifica o potrebbe sacrificare l'interesse pubblico per perseguire quello personale, al fine di ottenere un vantaggio che altrimenti non gli spetterebbe o non conseguirebbe; quando i due interessi non si pongono in posizione antagonista, l'eventuale vantaggio non è indebito, non producendosi lo sviamento della funzione che caratterizza il conflitto d'interessi.

Si esclude a priori l'esistenza del conflitto quando il vantaggio è ritratto dal Consigliere non abusando della sua posizione, ma in quanto cittadino o appartenente ad una categoria più ampia di persone.

L'interesse personale che può interferire con il perseguimento dell'interesse pubblico include qualsiasi interesse proprio, di natura economico-finanziaria, professionale o relazionale (ad esempio che riguarda la sfera affettiva: i figli, il coniuge, il convivente di fatto al di fuori del matrimonio, il soggetto legato da unione civile ai sensi della Legge 20 novembre 2018 n. 147).

Ai fini interpretativi si precisa che la situazione di conflitto non concerne solo l'adozione di atti, bensì anche la partecipazione a tale adozione, ad esempio attraverso la formulazione della proposta.

La semplice appartenenza di un Consigliere ad un sodalizio, Ente, Fondazione, ordine professionale o associazione di categoria e simili non comporta automaticamente la sussistenza di un interesse personale confliggente con quello generale, pubblico e sociale: perché sussista conflitto d'interessi è necessario che il Consigliere - in virtù di rapporti finanziari, economici o di altra natura - venga ad acquisire, in conseguenza del voto, un vantaggio che altrimenti non avrebbe potuto ottenere.

1. Casi in cui sussiste conflitto di interessi reale.

In caso di votazione di provvedimenti che riguardano l'interesse personale del Consigliere il conflitto è concreto ed attuale ed impone l'obbligo di astensione.

A titolo esemplificativo, configura conflitto di interessi:



CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

- a) il Consigliere dipendente pubblico che partecipa alla votazione o alla deliberazione di un atto la cui istruttoria è stata compiuta da egli stesso;
- b) votare un provvedimento normativo in cui lo Stato stanziava un finanziamento esclusivo a favore di una società a partecipazione pubblica, di cui il Consigliere può essere direttamente beneficiario;
- c) il Consigliere libero professionista che prende la parola nel corso di dibattito che coinvolga interessi della clientela da lui rappresentati in giudizio in forza di specifico mandato oppure in forza di rapporto contrattuale nell'ambito del quale il professionista possa trarre un vantaggio;
- d) il Consigliere Amministratore di società che vota provvedimenti nei confronti della propria società (approvazione di un atto amministrativo, quale, per esempio, l'autorizzazione alla alienazione di un bene pubblico al cliente, la votazione di un ordine del giorno o il riconoscimento di incentivi o agevolazioni) dai quali possono derivare danni o vantaggi diretti o indiretti alla società o al Consigliere stesso;
- e) votare un provvedimento normativo che riguarda la mutazione di destinazione urbanistica limitatamente all'area di cui il Consigliere è proprietario.

2. Casi in cui non sussiste conflitto di interessi

Non sussiste conflitto di interesse in caso di votazione di provvedimenti da cui conseguono vantaggi di cui il Consigliere beneficia solo in ragione dell'essere cittadino destinatario di discipline generali ed astratte, riguardanti un'ampia categoria di persone.

A titolo esemplificativo non costituisce conflitto di interessi:

- a) la partecipazione all'esame e alla votazione in sede di ratifica del decreto che contiene modifiche allo statuto dell'ordine professionale di appartenenza, in quanto trattasi di disposizioni rivolte ad una ampia categoria di persone;
- b) partecipare all'esame e votazione della Legge che costituisce attuazione dell'accordo fra la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali sugli effetti economici previsti dal rinnovo del contratto di lavoro del pubblico impiego in quanto il vantaggio economico ricade su tutti i livelli retributivi e non ad personam;
- c) partecipare alla nomina del Consiglio di Amministrazione di una Azienda Pubblica se il Consigliere, pur essendo dipendente di una società che partecipa a gare di appalto indette dalla Azienda Pubblica, non ha poteri direttivi nella società per cui lavora;
- d) il Consigliere, padre o madre di un figlio con disabilità, che proponga e voti una legge per la tutela della disabilità in cui sono previste provvidenze per tutte le persone con disabilità;
- e) il Consigliere imprenditore che vota la riforma delle società o delle licenze o il Consigliere avvocato che vota la riforma della giustizia.

Manda
al Consiglio Grande e Generale per il recepimento



CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

San Marino 21 marzo 2022/1721d.F.R.